

# **COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE**

*( Provincia di Torino )*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

# **“IUC”**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2014

## Sommario

<b>Capitolo 1 Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale)</b> .....	5
Art. 1.1 Oggetto del Regolamento .....	5
Art. 1.2 Componenti del Tributo .....	5
Art. 1.3 Determinazione delle Tariffe e Aliquote dell’Imposta Unica Comunale “IUC” .....	5
Art. 1.4 Dichiarazioni .....	5
Art. 1.5 Modalità di versamento .....	5
Art. 1.6 Scadenze di versamento .....	6
Art. 1.7 Competenza nella liquidazione .....	6
Art. 1.8 Riscossione e riscossione coattiva.....	6
Art. 1.9 Funzionario responsabile del Tributo.....	6
Art. 1.10 Accertamento, Sanzioni ed Interessi .....	6
Art. 1.11 Trattamento dei dati personali.....	6
<b>Capitolo 2 Regolamento sull’Imposta Municipale Propria</b> .....	7
Art. 2.1 Oggetto e scopo del regolamento .....	7
Art. 2.2 Presupposto .....	7
Art. 2.3 Fabbricati, Abitazione principale, Aree fabbricabili e Terreni agricoli .....	7
Art. 2.4 Soggetto attivo .....	8
Art. 2.5 Soggetto passivo.....	8
Art. 2.6 Base Imponibile .....	8
Art. 2.7 Aliquote.....	9
Art. 2.8 Detrazioni .....	10
Art. 2.9 Quota riservata allo stato .....	10
Art. 2.10 Esenzioni .....	10
Art. 2.11 Riduzioni ed Agevolazioni.....	11
Art. 2.12 Dichiarazioni .....	11
Art. 2.13 Versamenti .....	12
Art. 2.14 Versamenti da parte dei Contitolari.....	13
Art. 2.15 Parametrazione del valore delle aree edificabili.....	13
Art. 2.16 Interessi sulle somme a debito o a credito.....	14
Art. 2.17 Accertamento .....	14
Art. 2.18 Funzionario responsabile dell’imposta.....	15
Art. 2.19 Riscossione coattiva .....	15
Art. 2.20 Rimborsi .....	15
Art. 2.21 Sanzioni.....	15

Art. 2.22 Contenzioso e strumenti deflativi.....	16
Art. 2.23 Disposizioni finali .....	16
Art. 2.24 Rinvio dinamico .....	16
<b>Capitolo 3 Tassa sui Servizi Indivisibili TASI.....</b>	<b>17</b>
<i>TITOLO I Disposizioni generali.....</i>	<i>17</i>
Art. 3.1 Oggetto del Regolamento.....	17
Art. 3.2 Soggetto attivo .....	17
Art. 3.3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili.....	17
<i>TITOLO II Presupposto e soggetti passivi .....</i>	<i>17</i>
Art. 3.4 Presupposto dell'imposta .....	17
Art. 3.5 Soggetti passivi .....	17
<i>TITOLO III Determinazione dell'imposta .....</i>	<i>18</i>
Art. 3.6 Base imponibile.....	18
Art. 3.7 Determinazione delle aliquote.....	18
Art. 3.8 Detrazioni .....	18
Art. 3.9 Riduzioni ed esenzioni .....	18
<i>TITOLO IV Dichiarazioni, accertamento e riscossione .....</i>	<i>19</i>
Art. 3.10 Dichiarazioni .....	19
Art. 3.11 Modalità di versamento.....	19
Art. 3.12 Scadenze del versamento .....	19
Art. 3.13 Somme di modesto ammontare .....	19
Art. 3.14 Accertamento .....	19
Art. 3.15 Rimborsi .....	19
Art. 3.16 Contenzioso e strumenti deflativi .....	20
Art. 3.17 Disposizioni finali .....	20
Art. 3.18 Rinvio dinamico .....	20
<b>Capitolo 4 Regolamento componente TARI ( Tassa sui Rifiuti) .....</b>	<b>21</b>
<i>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</i>	<i>21</i>
Art. 4.1 Oggetto del Regolamento.....	21
Art. 4.2 Gestione e classificazione dei rifiuti .....	21
Art. 4.3 Rifiuti assimilati agli urbani.....	21
Art. 4.4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	21
Art. 4.5 Soggetto attivo .....	22
<i>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....</i>	<i>22</i>
Art. 4.6 Presupposto per l'applicazione del Tributo.....	22
Art. 4.7 Soggetto passivo .....	22
Art. 4.8 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.....	23

Art. 4.9 Locali ed aree scoperte esclusi o non soggetti al Tributo.....	23/24
Art. 4.10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	25
Art. 4.11 Superficie degli immobili.....	25
<i>TITOLO III – TARIFFE</i> .....	...
Art. 4.12 Costo di gestione .....	26
Art. 4.13 Determinazione della tariffa.....	26
Art. 4.14 Articolazione della tariffa.....	26
Art. 4.15 Periodi di applicazione del tributo .....	26
Art. 4.16 Tariffa per le utenze domestiche .....	27
Art. 4.17 Occupanti le utenze domestiche.....	27
Art. 4.18 Tariffa per le utenze non domestiche .....	28
Art. 4.19 Classificazione delle utenze non domestiche .....	28
Art. 4.20 Scuole statali .....	28
Art. 4.21 Tributo giornaliero .....	28
Art. 4.22 Tributo provinciale.....	29
<i>TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</i> .....	.....
Art. 4.23 Riduzioni per le utenze domestiche.....	29
Art. 4.24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	30
Art. 4.25 Riduzioni per il recupero.....	30
Art. 4.26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	30
Art.4.27 Agevolazioni .....	31
Art. 4.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni. ....	31
<i>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO</i> .....	.....
Art. 4.29 Obbligo di dichiarazione .....	31
Art. 4.30 Contenuto e presentazione della dichiarazione .....	31
Art. 4.31 Poteri del Comune.....	32
Art. 4.32 Accertamento .....	32
Art. 4.33 Sanzioni.....	33
Art. 4.34 Riscossione.....	33
Art. 4.35 Interessi .....	34
Art. 4.36 Rimborsi.....	34
Art. 4.37 Somme di modesto ammontare .....	34
Art. 4.38 Contenzioso.....	34
<i>TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie</i> .....	.....
Art. 4.39 Entrata in vigore e abrogazioni .....	34
Art. 4.40 Clausola di adeguamento .....	34
Art. 4.41 Disposizioni transitorie .....	35
ALLEGATO A .....	36
ALLEGATO B .....	37

# **Capitolo 1 Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale)**

## **Art. 1.1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Campiglione Fenile in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

## **Art. 1.2 Componenti del Tributo**

1. L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è composto da:

a. l’**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale è dovuta dal possessore di qualsiasi immobile, escluse le abitazioni principali diverse da A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;

b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;

- nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell’utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

## **Art. 1.3 Determinazione delle Tariffe e Aliquote dell’Imposta Unica Comunale “IUC”**

1. Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

a) le aliquote e detrazioni IMU;

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi ed i costi individuati.

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

## **Art. 1.4 Dichiarazioni**

1. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU e TASI entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o da avvenuta modificazione dei dati precedentemente dichiarati. I termini di presentazione della dichiarazione TARI sono indicati al capitolo 4, titolo V, art. 4.29.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

## **Art. 1.5 Modalità di versamento**

1. Il versamento della IUC può essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (“modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

### **Art. 1.6 Scadenze di versamento**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: **16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
  - Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre** (*per l'anno 2014 la prima rata scade il 16 ottobre*).
  - Il versamento della **TARI** è fissato in 3 rate, con scadenza **30 aprile** – **31 luglio** e **31 ottobre**. Limitatamente all'anno 2014 la prima rata è posticipata al mese di settembre/ottobre.
3. È comunque consentito il pagamento dell'IMU in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. È comunque consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ad eccezione dell'anno 2014.

### **Art. 1.7 Competenza nella liquidazione**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

### **Art. 1.8 Riscossione e riscossione coattiva**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Per quanto riguarda la riscossione coattiva le somme dovute dai contribuenti a titolo di IUC per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate per i diversi tipi di tributo o imposta entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata in concessione ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 a mezzo gara di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Art. 1.9 Funzionario responsabile del Tributo**

1. Ai sensi e per gli adempimenti di cui ai commi 692, 693 e 694 art. 1 della Legge 147/2013 il funzionario responsabile dell'Imposta Comunale Unica - IUC è individuato nella figura del responsabile dell'area tributi.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Art. 1.10 Accertamento, Sanzioni ed Interessi**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Per quanto riguarda le procedure di accertamento, di erogazione delle sanzioni e degli interessi si rimanda nel dettaglio ai successivi capitoli 2 (regolamento imposta municipale propria), 3 (tassa sui servizi indivisibili TASI) e 4 (regolamento componente TARI tassa rifiuti).
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si fa riferimento alla vigente normativa vigente.

### **Art. 1.11 Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali.

## **Capitolo 2 Regolamento sull'Imposta Municipale Propria**

### **Art. 2.1 Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in virtù del potere regolamentare di cui all' art. 52, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, disciplina l'Imposta Municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU (Imposta Municipale Unica) istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinata dagli all'articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2.2 Presupposto**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ancorché rurale, e le relative pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni, ancorché incolti o coltivati occasionalmente, siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

### **Art. 2.3 Fabbricati, Abitazione principale, Aree fabbricabili e Terreni agricoli**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2.1:
  - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi sua parte integrante l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
  - b) per **abitazione principale** si intende il fabbricato iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazioni diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo fabbricato.

A decorrere dall'anno 2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 le abitazioni principali iscritte in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 sono esentate dal pagamento dell'imposta.

- c) per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (Box o posti auto ) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In presenza di due o più immobili C/2, C/6 o C/7 classificati nella medesima categoria catastale si intende pertinenza l'immobile con rendita catastale più elevata, salvo diversa dichiarazione dell'utente da presentare all'ufficio tributi direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax oppure per via telematica entro la prima scadenza prevista per il pagamento dell'acconto. Detta dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del Funzionario Comunale incaricato o, in alternativa, presentate, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, tramite posta, mediante fax oppure per via telematica.

- d) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono

considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola - sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Detta agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui i suddetti soggetti abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto solo da uno di essi che possieda i requisiti sopra citati, tenuto conto della natura oggettiva dell'agevolazione in argomento (*Cass. Sentenza 15566 del 30 giugno 2010*) la medesima trova applicazione anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari. Ai sensi dell'articolo 30, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comune informa il contribuente, mediante apposita comunicazione, sull'avvenuta attribuzione della natura edificatoria ad un terreno. Il Comune, inoltre, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma d);

e) per *terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di silvicoltura, di allevamento di animali e delle relative attività connesse, come indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 2.4 Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, è considerato attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

#### **Art. 2.5 Soggetto passivo**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono: il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritto d'uso, il titolare del diritto di abitazione, di enfiteusi e di superficie sugli immobili indicati nell'articolo 2.3.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva è del locatario e decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione.
4. Soggetto passivo dell'imposta, in quanto titolare del diritto di abitazione, è anche l'ex coniuge cui risulta assegnata la casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

#### **Art. 2.6 Base Imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili indicati nell'articolo 2.3, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  - **160**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - **140**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - **80**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli della categoria D/5



(fabbricati di banche e di assicurazioni ecc.)

- **65**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5;
- **55**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati non iscritti in catasto nonché per quelli interessati ad intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA), rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore indicato nel precedente comma 2.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, fino all'anno in cui sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il loro valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al citato D.M. n. 701/94, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Gli effetti della rendita attribuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA retroagiscono alla data della richiesta medesima, con possibilità di recupero, da parte del comune, della maggiore imposta dovuta, nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse risultare superiore a quella utilizzata o, nel caso contrario, con diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza.

5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

**Annualmente il Comune provvede a determinare il valore delle aree fabbricabili;**

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro e di risanamento conservativo, di interventi di ristrutturazione edilizia e di interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'articolo 3, comma 1, rispettivamente nelle lettere c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile - fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato - è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

## **Art. 2.7 Aliquote**

1. L'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le sue pertinenze.

2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificare le aliquote come segue:

- a) l'aliquota di base dello 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- b) l'aliquota dello 0,40 per cento, prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
- c) l'aliquota di base dello 0,76 per cento in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado che la utilizzano quale abitazione principale, nonché per le abitazioni locate con contratti regolarmente registrati.

3. Ai sensi del comma 13 bis del citato articolo 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione laddove detta pubblicazione avvenga entro il 21 ottobre dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 21 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

## Art. 2.8 Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente al periodo e alla quota di possesso per il quale la destinazione stessa si verifica.

## Art. 2.9 Quota riservata allo stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera e) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento con esclusione degli immobili iscritti in categoria D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni

## Art. 2.10 Esenzioni

*1. Sono esenti dall'imposta :*

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della repubblica italiana e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l'attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno solare in corso.

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

j) i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 21, D.Lgs. 460/1997);

k) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, DL 201/2011).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Art. 2.11 Riduzioni ed Agevolazioni**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta.

Ai fini del riconoscimento della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati e/o degradati con potenziale rischio di crollo in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati e/o degradati con potenziale rischio di crollo totale o parziale in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili.

2. L'aliquota prevista per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 2.8, calcolate in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendosi l'assegnazione medesima effettuata a titolo di diritto di abitazione, con conseguente trasferimento della relativa soggettività passiva in testa all'assegnatario.

3. La detrazione, si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Per i suddetti immobili, tenuto conto della particolare tipologia dei predetti soggetti passivi, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento.

4. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. L'agevolazione si applica a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

### **Art. 2.12 Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, nonché dall'articolo 1, comma 104 della legge n. 296 del 2006 e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili.

2. L'obbligo della presentazione della dichiarazione, in linea di massima, permane nei casi in cui si verifica una delle fattispecie riportate di seguito:
- a) l'area fabbricabile è posseduta e condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola;
  - b) l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
  - c) l'immobile è stato oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  - d) l'area edificabile è stata oggetto di atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto (in questi casi la dichiarazione deve essere presentata per l'informazione sul valore e sulle variazioni di valore dell'area in quanto gli elementi non sono a conoscenza del Comune);
  - e) l'area è divenuta edificabile in seguito a radicale ristrutturazione o demolizione del fabbricato preesistente;
  - f) il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  - g) l'alloggio è stato oggetto di assegnazione da parte di una cooperativa a proprietà non indivisa oppure è stato assegnato in locazione da parte di Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP);
  - h) l'immobile ha perso oppure ha acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
  - i) l'immobile ha acquisito oppure ha perso le caratteristiche della ruralità;
  - j) si è verificata una causa di estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, limitatamente all'ipotesi in cui la variazione non sia intervenuta per effetto di atti per i quali siano applicabili le procedure telematiche;
  - k) relativamente a quel fabbricato classificabile nel gruppo catastale D e dichiarato sulla base dei valori contabili, siano stati sostenuti costi aggiuntivi contabilizzati separatamente;
  - l) l'immobile è stato oggetto della costituzione o riunione dell'usufrutto, laddove non siano state applicate all'atto le procedure telematiche di cui al Modello Unico Informatico;
  - m) l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. n. 427/98 (multiproprietà);
  - n) l'immobile è stato oggetto di modifica a seguito di chiusura di procedure concorsuali (concordato, fallimento o liquidazione coatta amministrativa) e/o di vendita all'asta;
  - o) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta;
3. Per le fattispecie non espressamente indicate nell'elenco, il contribuente può richiedere informazioni presso il competente Ufficio Tributi del Comune.
4. Al fine dell'individuazione delle abitazioni di cui al punto c) dell'art. 2.7 secondo comma e la conseguente applicazione dell'aliquota corrispondente, occorre che gli interessati presentino al Ufficio tributi del comune, entro la prima scadenza utile di pagamento dell'imposta:
- attestazione relativa all'uso gratuito, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi. Se prevista l'agevolazione è applicata dal mese di presentazione dell'attestazione di cui sopra, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta;
  - copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Se prevista l'agevolazione è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta.
5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
6. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## **Art. 2.13 Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è

protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta, in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato i quali, oltre ad utilizzare le modalità di versamento previste nel regolamento, possono adempiere al loro obbligo mediante vaglia postale internazionale ordinario o mediante vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente o tramite bonifico bancario.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o commissario liquidatore è tenuto al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il contribuente è esonerato dal versamento qualora l'imposta totalmente dovuta relativa ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore a Euro 12,00.

#### **Art. 2.14 Versamenti da parte dei Contitolari**

1. L'imposta è versata, di regola, autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Tuttavia, se in sede di controllo viene rilevato un versamento effettuato da un contitolare anche per conto di un altro contitolare, il medesimo potrà essere considerato regolarmente eseguito, purché si riferisca all'imposta totalmente dovuta sul cespite posseduto in comproprietà e sempreché sia stata presentata dichiarazione o denuncia congiunta. In assenza di dichiarazione o denuncia congiunta, ai fini della validità del versamento, il soggetto passivo che ha effettuato il versamento è tenuto a presentare apposita dichiarazione, contenente il proprio consenso alla rinuncia al rimborso e la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari e la descrizione dell'immobile al quale il versamento si riferisce. Nel caso in cui il versamento non copra totalmente l'imposta dovuta, lo stesso si ritiene valido a condizione che il contribuente che ha versato esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

3. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, di un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, la validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

4. Si considerano regolari anche i versamenti effettuati dagli eredi a nome del *de cuius*, a condizione che dei versamenti effettuati ne sia stata data comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla data del versamento stesso.

#### **Art. 2.15 Parametrazione del valore delle aree edificabili**

1. La Giunta comunale può stabilire, entro il termine di approvazione del bilancio i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili che potranno essere utilizzati dai contribuenti per la determinazione dell'imposta dovuta.
2. L'adozione dei predetti valori da parte dei contribuenti non preclude, tuttavia, al comune il potere di accertare un maggior valore imponibile, laddove quest'ultimo risulti da atto pubblico, da scrittura

privata o da altra documentazione idonea a dimostrare una base imponibile superiore rispetto a quella utilizzata dal contribuente.

3. La tabella contenente i valori di riferimento delle aree fabbricabili di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori minimi di cui al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Qualora la Giunta comunale non adotti la deliberazione di cui al comma 1 il valore delle aree edificabili è stabilito sulla base dei criteri indicati al precedente art. 2.6 comma 5.

#### **Art. 2.16 Interessi sulle somme a debito o a credito**

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso annuo di interesse legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 2.17 Accertamento**

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive integrazioni e modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'avviso di accertamento che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento è possibile:
  - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, nell'eventualità in cui l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a € 500,00(cinquecento/00) su richiesta del contribuente e su autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'imposta, è riconosciuta la rateizzazione fino ad un massimo di n. 12 rate mensili, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, antecedentemente alla scadenza del termine previsto nell'avviso di accertamento, per il versamento dell'imposta. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

6. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.

7. L'attività di accertamento e di riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

#### **Art. 2.18 Funzionario responsabile dell'imposta**

Ai sensi e per gli adempimenti di cui ai commi 692, 693 e 694 art. 1 della Legge 147/2013 il funzionario responsabile è individuato nella figura del responsabile dell'area tributi.

#### **Art. 2.19 Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo 2.13, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse (salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione) coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata in concessione ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva, ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 2.20 Rimborsi**

1. Il contribuente, ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita di cui all'art. 2.16, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Non si procede al rimborso qualora, con riferimento ad un singolo anno d'imposta, l'importo complessivamente dovuto, comprensivo anche degli interessi, risulti inferiore o pari ad Euro 12,00.

#### **Art. 2.21 Sanzioni**

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 52,00.

3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte nella misura di un quarto stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazione ed integrazioni se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997, nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 516,00.

#### **Art. 2.22 Contenzioso e strumenti deflativi**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Trovano altresì applicazione, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 2.17 del presente regolamento.

#### **Art. 2.23 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento, che entra in vigore il 1° gennaio 2014, viene trasmesso, unitamente alla Deliberazione di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il presente regolamento è reso pubblico, mediante inserimento nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997.

#### **Art. 2.24 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



# **Capitolo 3 Tassa sui Servizi Indivisibili TASI**

## ***TITOLO I Disposizioni generali***

### **Art. 3.1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 3.2 Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

### **Art. 3.3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Annualmente, l'Amministrazione Comunale determina l'aliquota del tributo, individuando in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, indica i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## ***TITOLO II Presupposto e soggetti passivi***

### **Art. 3.4 Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 3.5 Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3.4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e non anche dal conduttore temporaneo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In sede di prima applicazione l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 3.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Successivamente tale percentuale potrà essere adeguata contestualmente alla determinazione delle aliquote.

## ***TITOLO III Determinazione dell'imposta***

### **Art. 3.6 Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

### **Art. 3.7 Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
  - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  - c) Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, così come stabilito dall'art. 1, comma 1 lett. a), del D.L. n. 16 del 06.03.2014;
2. L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 3.8, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al art. 3.9, restando nella facoltà dell'Amministrazione Comunale stessa di prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

### **Art. 3.8 Detrazioni**

1. Con la deliberazione che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 3.7, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

#### **A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:**

- 1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di possesso di più immobili appartenenti alla stessa categoria catastale si applica quanto disposto in materia di IMU dall'art. 2.3 comma c) secondo periodo.

#### **B) FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

#### **C) AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")**

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

### **Art. 3.9 Riduzioni ed esenzioni**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 3.7, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

## ***TITOLO IV Dichiarazioni, accertamento e riscossione***

### **Art. 3.10 Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

### **Art. 3.11 Modalità di versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta procedura per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 3.12 Scadenze del versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, D.L. 09.06.2014 n. 88, la prima rata è fissata al 16 ottobre.

2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ad eccezione dell'anno 2014.

### **Art. 3.13 Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 3,00 euro per anno d'imposta.

### **Art. 3.14 Accertamento**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 52 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 52 a euro 258.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 3.15 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 3.13.

#### **Art. 3.16 Contenzioso e strumenti deflativi**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Trovano altresì applicazione, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme.

#### **Art. 3.17 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento, che entra in vigore il 1° gennaio 2014, viene trasmesso, unitamente alla Deliberazione di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il presente regolamento è reso pubblico, mediante inserimento nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997.

#### **Art. 3.18 Rinvio dinamico**

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# **Capitolo 4 Regolamento componente TARI ( Tassa sui Rifiuti)**

## ***TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art. 4.1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 4.2 Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso lo spazzamento stradale e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento del Comune di Campiglione Fenile per la gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 05.03.2012.
3. Si rinvia quanto alla nozione ed alla classificazione dei rifiuti alle norme degli art. 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

### **Art. 4.3 Rifiuti assimilati agli urbani**

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel Regolamento del Comune di Campiglione Fenile per la gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 05.03.2012.

### **Art. 4.4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - c) i rifiuti radioattivi;
  - d) i materiali esplosivi in disuso;
  - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.

1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i..

#### **Art. 4.5 Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune di Campiglione Fenile, sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, le superfici degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 4.6 Presupposto per l'applicazione del Tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto e parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, le tettoie, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti (con esclusione degli immobili sfitti dei quali il proprietario dichiara il non utilizzo). Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 4.7 Soggetto passivo**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali o le aree

scoperte di cui al successivo articolo 4.8 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 4.28 del presente Regolamento, o i componenti del nucleo familiare;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Si intendono per:
  - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 4.8 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa sul suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistico - edilizie e catastali.
2. Sono altresì soggette al tributo:
  - a. le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche adibite all'attività, esempio non esaustivo, magazzino edile, esposizioni, ecc.
  - b. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, aree di sosta prolungata, fiere, spettacoli viaggianti, ed attività similari.

#### **Art. 4.9 Locali ed aree scoperte esclusi o non soggetti al Tributo**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti locali ed aree scoperte:

##### Utenze domestiche:

- a) solai e sottotetti non abitabili;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- c) intercapedini e simili;
- d) locali ed aree utilizzati in via esclusiva per il deposito della legna, attrezzi da giardino, tettoie e similari;
- e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, acqua, telefonica, informatica di accesso alla rete o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, o prive di mobilio, ovvero sfitte con dichiarazione dell'avente titolo;
- f) unità immobiliari di soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza (ed ivi residenti anagraficamente), qualora sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, acqua, telefonica, informatica di accesso alla rete, o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, seppur dotate di mobilio;
- g) fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) locali, aree coperte o porzioni degli stessi con altezza inferiore o uguale a mt. 1,80;
- i) aree scoperte pertinenziali o accessorie quali aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, porticati, verande e terrazzi, direttamente connessi all'unità immobiliare che non siano chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie ed aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

*Utenze non domestiche:*

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - b) superfici adibite all'allevamento di animali;
  - c) superfici produttive di qualsiasi materiale naturale non pericoloso utilizzato nell'agricoltura o nella silvicoltura, nonché i locali destinati allo stoccaggio di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale quali legnaie, fienili, ricoveri attrezzi e depositi agricoli;
  - d) aree di accesso, di manovra e movimentazione dei mezzi;
  - e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, dimostrabile anche per assenza di utenze;
  - f) aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - g) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio degli impianti di distribuzione di carburante e di lavaggio;
  - h) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto ed attività ad esso connesso;
  - i) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi per i dipendenti o per i clienti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - k) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  - l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero



anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 4.10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4.4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono altresì escluse dal tributo, in quanto considerate non assimilate, le superfici produttive di rifiuti assimilati agli urbani in quantità superiori ai limiti individuati all'articolo 5 comma 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- b) comunicare entro il mese di **gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 4.11 Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 4.12 Costo di gestione**

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 4.13 Determinazione della tariffa**

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. L'istituzione della tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Per le annualità successive, le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se le delibere non vengono adottate entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 4.14 Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche previste dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0.5% e un massimo del 2%;

#### **Art. 4.15 Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste

l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 4.29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 4.16 Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'unità immobiliare e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 4.17 Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, di un'unità ogni 35 mq di superficie imponibile nel limite massimo di 3 occupanti.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante ogni 35 mq di superficie imponibile, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche e le tariffe - fissa e variabile - sono calcolate sulla base dei coefficienti minimi di produzione potenziale relativi alla categoria IV - Esposizioni, autosaloni..

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

Nel caso in cui un unico nucleo familiare utilizzi unità immobiliari adiacenti e catastalmente distinte, la tariffa applicata ad entrambe le unità è quella calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti le unità.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di

pagamento di cui all'articolo 4.33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 4.18 Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In considerazione della scarsa produzione di rifiuti provenienti da locali adibiti in modo stabile ed organizzato a deposito delle attività, le tariffe - fissa e variabile - sono calcolate sulla base dei coefficienti minimi di produzione potenziale relativi alla categoria IV - Esposizioni, autosaloni.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 4.19 Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le superfici appartenenti a differenti unità immobiliari catastalmente distinte, adibite in modo durevole da una medesima utenza non domestica ad attività riferibili a più categorie TARI, potranno essere assoggettate al tributo sulla base della tariffa corrispondente.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad abitazione o attività economica o professionale, si applica la tariffa meno favorevole a tutta la superficie.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 4.20 Scuole statali**

1. Il tributo TARI dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

#### **Art. 4.21 Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 4.25 (recupero), e 4.26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 4.23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 4.24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 4.22 Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### ***TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI***

#### **Art. 4.23 Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 0 %;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 0 %;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 0 % nella parte fissa/nella parte variabile;
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 0 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo per l'anno di riferimento apposito contenitore o l'esistenza della fossa o cumulo di compostaggio, avente i seguenti requisiti:
  - a) dimensioni confacenti alle esigenze familiari;
  - b) fondo e pareti laterali realizzate in materiale idoneo ad impedire fuoriuscite di liquami al fine di prevenire l'inquinamento di falde e corsi d'acqua;
  - c) sistema di chiusura (coperchio) idonea ad impedire sia cadute accidentali nella fossa che l'ingresso di acqua piovana;
  - d) rispetto delle distanze dai confini, dalle abitazioni, dalle strade, dalle condotte dell'acquedotto pubblico, ecc. come prescritto dalla vigente normativa.

4. Le utenze domestiche richiedenti la riduzione, dovranno inoltre autorizzare i componenti dell'Ufficio di Polizia Municipale ad accedere in qualsiasi momento nella proprietà privata dell'utente per la verifica del regolare utilizzo dell'apposito contenitore. L'Ufficio di Polizia Municipale è formalmente incaricata della verifica in loco e riferisce l'esito dell'accertamento all'Ufficio Tributi.

In caso di esito negativo l'Ufficio Tributi provvede alla immediata revoca della riduzione ed al recupero dell'intera tassa non versata per effetto dell'agevolazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 4.24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. Non sono previste riduzioni.

#### **Art. 4.25 Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al **5%** della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il **50%** del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

#### **ART. 4.26 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Pur comprese nell'area di espletamento del Servizio, ma svantaggiate dalla conformazione del territorio e dalla maggior distanza che le separa dall'ecopunto, le abitazioni che rientrano nelle sotto elencate casistiche beneficiano di una riduzione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della tariffa :

- 30% per le abitazioni e/o utenze non domestiche ubicate in centri abitati e/o in insediamenti sparsi privi di eco-punti che si trovano ad una distanza superiore a 2000 mt dall'eco-punto più vicino, calcolata secondo il percorso carrozzabile più breve a partire dal caposaldo iniziale o finale di delimitazione del centro abitato;

Le riduzioni suddette sono cumulabili con altre riduzioni previste dal presente regolamento.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 50% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Articolo 4.27 Agevolazioni**

Non sono previste agevolazioni

#### **Art. 4.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

Ulteriori riduzioni tariffarie non sono cumulabili con le altre riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento. Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di più riduzioni e/o agevolazioni, verrà riconosciuta quella più favorevole al contribuente.

### ***TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO***

#### **Art. 4.29 Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le nuove utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 4.30 Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti a disposizione dall'ufficio tributi.

Il termine di presentazione che determina l'applicazione di sanzioni e interessi per omessa o tardiva presentazione di dichiarazione resta comunque quello determinato dall'art. 1 comma 684 della Legge 147/2013 (30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo).

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, il numero civico e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 4.31 Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 4.32 Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Il contribuente può chiederne la rateizzazione, non oltre il termine di versamento e con applicazione degli interessi di cui all'articolo 4.35 fino ad un massimo di 12 rate mensili.

L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



### **Art. 4.33 Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4.31, punto 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua scadenza;
  - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

### **Art. 4.34 Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 02 rate scadenti nei mesi di Luglio-Ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Luglio di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. avviso di riscossione e in difetto di versamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il primo comma dell'art. 4.33.
4. Limitatamente all'anno 2014 le rate sono posticipate al 16 ottobre e 16 dicembre 2014.

### **Art. 4.35 Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 4.36 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 4.35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 4.37 Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il tributo giornaliero di cui al precedente articolo 4.21 deve essere sempre versato, indipendentemente dall'importo.

#### **Art. 4.38 Contenzioso**

1. Contro gli avvisi di riscossione e/o di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### ***TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie***

#### **Art. 4.39 Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa la TARES di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011. Sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

#### **Art. 4.40 Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 4.41 Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### Comuni fino a 5.000 abitanti

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburanti
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, autosaloni
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 7 Case di cura e riposo
- 8 Uffici, agenzie, studi professionali
- 9 Banche ed istituti di credito
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21 Discoteche, night club

## ALLEGATO B

### VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL CALCOLO DELL'I.M.U.

Approvati con

deliberazione di

Giunta Comunale n.

28 del 07/05/2012

ANNO:

2012

<i>Area Normativa</i>	<i>Destinazione d'uso</i>	<i>Intervento edilizio</i>	<i>Capacità edificatoria</i>	<i>Valore</i>
B1.2	Residenziale	Licenza singola	1,75	€ 26
B1.3	Residenziale	Licenza singola	1,75	€ 26
B3	Residenziale	Licenza singola	1,75	€ 26
C1	Residenziale	Licenza singola	0,50	€ 23
C2.1	Residenziale	Convenzione - PEC	0,70	€ 23
C2.2	Residenziale	Convenzione - PEC	0,70	€ 23
C2.3	Residenziale	Convenzione - PEC	0,84	€ 26
C2.4	Residenziale	Convenzione - PEEP	1,00	€ 20
C2.5	Residenziale	Convenzione - PEC	0,70	€ 23
D1.1	Produttiva	Licenza singola	0,50	€ 17
D1.2	Produttiva	Licenza singola	0,50	€ 17
D1.3	Produttiva	Licenza singola	0,50	€ 17
D1.4	Produttiva	Licenza singola	0,50	€ 14
D2.1	Produttiva	Licenza singola	0,50	€ 20
D2.2	Produttiva	Convenzione - PEC	0,50	€ 20
D2.3	Produttiva	Licenza singola	0,50	€ 20
D2.4	Produttiva	Licenza singola	0,50	€ 20
DS3	Speciale-commerciale	Licenza singola	0,33	€ 14